SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 630-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1977

Adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione

---

Comunicata alla Presidenza l'8 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — È un dato acquisito: su 408 specie di uccelli viventi allo stato selvatico nelle varie regioni della Comunità europea, per ben 221 si sta registrando una diminuzione del contingente numerico sempre più rapida ormai da decenni; 58 sono le specie minacciate di estinzione.

La cause sono molteplici: l'avvelenamento del cibo e l'inquinamento dell'ambiente, la scomparsa degli *habitat* per trasformazioni e per i nuovi assetti del territorio ed in fine la cattura troppo intensiva da parte dell'uomo.

Gli effetti negativi sulla qualità dell'ambiente naturale si stanno rivelando gravissimi e con dimensioni internazionali. La Convenzione in oggetto è nata da queste motivazioni; sottoscritta a Parigi il 18 ottobre 1950 veniva a sostituire e perfezionare la Convenzione per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura sottoscritta a Parigi nel 1902, ed ha formato oggetto della raccomandazione della Commissione CEE del 20 dicembre 1974.

È notizia recente che questa Convenzione resterà alla base della nuova normativa che è in avanzata fase di elaborazione in sede comunitaria; per questo si prospetta l'opportunità di procedere alla adesione tuttora attuale, nonostante il tempo decorso dalla adozione.

Preme tuttavia precisare che si tratta in larga misura di un adempimento formale in quanto la normativa è stata assorbita dalla legge quadro 27 dicembre 1977, n. 968, approvata nel dicembre scorso da questo Parlamento sulla protezione e la tutela della fauna e sulla disciplina della caccia.

Proponendo l'approvazione del disegno di legge in esame si intende inoltre sottolineare come la Convenzione riproponga, al di là del tema specifico, il problema urgente della salvaguardia degli equilibri ecologici per il miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita.

Al relatore corre l'obbligo infine di riportare una breve annotazione lessicale, fatta in Commissione dallo stesso rappresentante del Governo e di cui la Commissione ha preso atto, in riferimento alla traduzione (peraltro non ufficiale) allegata al disegno di legge di ratifica della Convenzione in esame.

Nel punto *b*) dell'articolo 5 della Convenzione, fra i procedimenti di cattura da vietare o il cui uso dovrà essere limitato, vengono indicate « les canardières à filets », tradotte con « capanni per la caccia alle anatre ».

Senonchè è stato fatto osservare che trattasi di un errore materiale di traduzione. Infatti per « canardières à filets » si intendono apposite apparecchiature di dimensioni piuttosto vaste, predisposte *in loco* e costituite essenzialmente da un *tunnel* di rete, sostenuto da apposite impalcature, nel quale le anatre selvatiche vengono spinte per essere catturate.

I « capanni per la caccia delle anatre » sono invece appostamenti fissi o temporanei nei quali si celano i cacciatori per non essere scorti.

Le « canardières » costituiscono un sistema di cattura non usato in Italia e per il quale quindi non esiste in italiano un termine tecnico equivalente. Nel testo italiano si dovrebbe o far ricorso al termine francese, oppure ad una perifrasi (come « attrezzatura a rete per la cattura delle anatre »).

Certamente non può essere conservata la dizione attualmente proposta (« capanna per la caccia delle anatre ») che non solo introdurrebbe una fattispecie assolutamente non contemplata dalla Convenzione, ma per di più potrebbe far pensare ad un contrasto con la legge quadro sulla caccia che consente — come del resto la legislazione di tutti gli altri Paesi europei — l'utilizzazione di detti capanni.

SANTI, *relatore*

PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI ECOLOGICI

15 giugno 1977

La Commissione speciale per i problemi ecologici preso in esame il disegno di legge;

osservato come il testo della Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli riconosca talune esigenze già poste in luce nel parere a suo tempo espresso, dalla Commissione stessa, sul disegno di legge n. 31 (« Princìpi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia »), prevedendo da parte degli Stati aderenti un impegno volto:

a) a limitare o vietare l'uso di quei mezzi di caccia, come il fucile a più di due colpi, in grado di provocare una massiccia distruzione di uccelli o di infliggere agli stessi inutili sofferenze;

b) a limitare o vietare la commerciabilità della avifauna viva o morta;

c) a studiare e adottare i mezzi atti a prevenire la distruzione degli uccelli dovuta alle diverse forme di inquinamento o comunque a danni riconducibili ad attività antropiche;

rilevato inoltre che all'articolo 2 e all'articolo 4 della Convenzione si prevedono ampie ed adeguate forme di protezione dell'avifauna, mentre all'articolo 11 si richiede agli Stati aderenti di incoraggiare e favorire immediatamente e con tutti i mezzi possibili la creazione di riserve acquatiche e terrestri in grado di assicurare le più appropriate condizioni per la riproduzione degli uccelli stanziali e per il ricovero degli uccelli migratori;

sottolineata l'esigenza che sia prontamente attuato, per effetto dell'approvazione del disegno di legge n. 630, il necessario adattamento della legislazione vigente al testo della Convenzione;

esprime parere favorevole pur deplorando il ritardo con cui viene presentato il disegno di legge di adesione alla Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli e rilevando, in proposito, che è in via di definitiva approvazione una più completa direttiva della CEE, in materia, che fa ritenere superata la Convenzione medesima.

MINNOCCI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.